

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di ottobre.

(27/10/2020)

In Correggio (RE), nei locali della Polisportiva La Canolese in Via Canolo n. 37, ove richiesto, alle ore diciotto e minuti due.

Innanzi a me dott. SAMUELE RESCINITI, Notaio residente in Correggio (RE), con studio ivi in Corso Mazzini n. 22, iscritto a Ruolo presso il Collegio Notarile del Distretto di Reggio Emilia, è presente:

GUIDETTI Claudia, nata a Correggio (RE) il giorno 31 marzo 1951, domiciliata per la carica presso la sede sociale, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione di volontariato denominata:

"ANFFAS CORREGGIO ONLUS", con sede in Correggio (RE), Viale Vittorio Veneto n. 34 Codice Fiscale 91103800354, costituita con scrittura privata in data 4 febbraio 2002, iscritta al Registro Regionale al n. 002182.

La costituita, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che è qui riunita - in questo giorno, luogo ed ora - in seconda convocazione l'assemblea della indicata associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) - Adempimenti statutari.
- 2) - Modifica statuto Anffas Correggio per adeguamento alla riforma degli Enti del Terzo Settore-esame ed approvazione statuti:
 - adozione statuto transitorio
 - approvazione statuto APS.
- 3) - Conferimento poteri al Presidente per porre in atto eventuali modifiche tecniche richieste dalla normativa o autorità preposte ed adempimenti connessi alle modifiche statutarie.

La costituita, agendo nella suindicata qualità, mi chiede di assistere alla presente assemblea e di far constare da pubblico verbale le risultanze della medesima e le delibere che la stessa andrà ad adottare.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio do atto di quanto segue:

ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea la signora GUIDETTI Claudia la quale

CONSTATATO

* che la presente assemblea è stata qui convocata per oggi a quest'ora, con mail con conferma di ricevimento o consegnata

Registrato a
Reggio Nell'Emilia
il 29/10/2020 al
al n. 14369 Serie 1T

a mano in data 7 ottobre 2020, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione fissata nei locali della sede dell'Associazione V.le Vittorio Veneto n. 34/D per il giorno 26 ottobre 2020 alle ore 06,00;

* che su un numero complessivo di 7 (sette) membri dell'organo direttivo ne sono presenti:

in proprio numero 6 (sei)

e per delega numero 1 (uno)

membri e precisamente:

- sè medesima signora GUIDETTI Claudia, Presidente,
- LUPPI Luigi, nato a Correggio (RE) il giorno 21 agosto 1953, Vice Presidente, presente in proprio;
- CORRADINI Lidia, nata a Novellara (RE) il giorno 29 giugno 1947, consigliere, presente in proprio;
- MONTRUCCOLI Giovanni, nato a Fabbrico (RE) il giorno 24 marzo 1966, consigliere, presente per delega a Valenti Andrea;
- RUOZZI Monica, nata a Carpi (MO) il giorno 10 agosto 1963, consigliere, presente in proprio;
- LUPPI Carla, nata a Correggio (RE) il giorno 15 settembre 1952, consigliere, presente in proprio;
- LUPPI Elena, nata a Correggio (RE) il giorno 11 marzo 1984, consigliere, presente in proprio;

* che su un numero complessivo di 41 (quarantuno)

associati ne sono presenti

in proprio numero 15 (quindici)

e per delega numero 16 (sedici)

come risulta dal foglio delle presenze associati che il Presidente mi consegna e che si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura da me notaio datane innanzi all'assemblea alla comparente;

* che il Collegio dei Revisori è composto da:

- MORINI Uliana, nata a Correggio (RE) il giorno 13 agosto 1945, Presidente revisore, presente per delega a Morini Luigi;
- PATERLINI Ilde, nata a Correggio (RE) il giorno 29 novembre 1961, revisore, presente per delega ad Alberti Sara;
- GUERRIERI Eros, nato a Correggio (RE) il giorno 30 marzo 1933, revisore, presente per delega a Schiatti Franco;

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti,

DICHIARA

la presente assemblea validamente e regolarmente costituita a norma dell'articolo 10 del vigente statuto sociale ed atta a discutere ed a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

A questo punto, aprendo la discussione sui punti all'ordine del giorno, il Presidente espone l'esigenza di modificare l'attuale statuto al fine di adeguarlo alla disciplina

dettata in materia di "Enti del Terzo Settore" nel rispetto del disposto del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117, modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105 e successive integrazioni o norme esplicative, tra le quali la Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018 del Ministero del Lavoro.

In particolare il Presidente:

- evidenzia i principi generali, declinazione finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- individua le attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale;
- evidenzia la disciplina della destinazione del patrimonio e della sua devoluzione in caso di estinzione o scioglimento, il divieto della distribuzione degli utili;
- espone la disciplina riguardante l'entrata in vigore dello statuto e le disposizioni transitorie.

Dopo esauriente discussione l'assemblea all'unanimità, come il Presidente constata e mi fa constatare

DELIBERA

I) di approvare articolo per articolo e nel suo complesso il nuovo testo di statuto "transitorio", proposto dal Presidente, al fine di adeguarlo alla disciplina dettata in materia di "Enti del Terzo Settore" nel rispetto del disposto del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, modificato dal D. Lgs. 105/2018 e successive modifiche od integrazioni, come illustrato nei punti salienti dal Presidente all'assemblea. Detto statuto entra da subito in vigore, ad eccezione di quanto attiene specificatamente all'iscrizione del registro unico del terzo settore dell'Associazione.

Alla data di iscrizione dell'Associazione nel registro unico nazionale degli enti del terzo settore, detto statuto cesserà la sua efficacia e verrà integralmente sostituito dal nuovo testo statutario di cui al successivo punto di delibera.

Il Presidente mi consegna copia dello statuto sociale "provvisorio" nel suo nuovo testo aggiornato in seguito alle deliberazioni che precedono ed io Notaio lo allego al presente atto sotto la lettera "B", previa lettura da me notaio datane all'assemblea e alla comparente.

II) di approvare articolo per articolo e nel suo complesso il nuovo testo di statuto "a regime", proposto dal Presidente, al fine di poter procedere all'iscrizione della Associazione, una volta iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nel registro delle Associazioni di Promozione Sociale, con conseguente obbligo di indicazione dell'acronimo "APS" nella denominazione sociale. Detto statuto entrerà in vigore dal giorno in cui l'Associazione sarà iscritta nel registro unico nazionale del Terzo Settore.

Fino a tale data l'Associazione rimarrà disciplinata secondo le previgenti norme statutarie e regolamentari.

Il Presidente mi consegna copia dello statuto sociale "a regime", nel suo nuovo testo aggiornato in seguito alle deliberazioni che precedono ed io Notaio lo allego al presente atto sotto la lettera "C", previa lettura da me notaio datane all'assemblea e alla comparente.

La medesima assemblea conferisce al Presidente del Consiglio Direttivo pro tempore ogni più ampio ed opportuno potere per l'esecuzione delle presenti deliberazioni dell'assemblea, nonché la facoltà di introdurre nel presente verbale tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che venissero richieste da qualsiasi ufficio pubblico o privato con particolare riferimento a quanto necessario onde ottenere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore una volta che lo stesso sarà diventato operativo.

Non essendovi null'altro da deliberare e nessun altro chiedendo la parola il Presidente, accertati gli esiti delle votazioni e proclamati i risultati di esse, dichiara sciolta l'Assemblea alle ore diciotto e minuti trentasette.

Il presente atto è esente da imposta di registro e dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, successivamente modificato dall'articolo 26 del D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105.

Le spese del presente atto e conseguenti cedono a carico dell'Organizzazione di Volontariato.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente verbale di cui ho dato lettura unitamente a quanto allegato, dinanzi all'assemblea, alla costituita che lo approva e con me notaio lo sottoscrive, unitamente agli allegati, nei modi di legge.

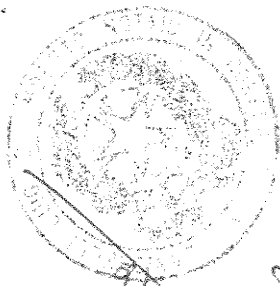
Consta di due fogli scritti in parte da me notaio ed in parte da persona di mia fiducia su otto facciate sin qui.

Sottoscritto alle ore diciotto e minuti trentotto.

Firmato:

Guidetti Claudia

Samuele Resciniti Notaio - segue impronta del sigillo.



Allegato "A4" all'atto
Repertorio n. 13007
Raccolta n. 2726

24	Morrea) Russei	21/4	30
25	Faviole Enrico		10
26	Tapiavini Diana		10
27	Tonelli Donatello		30
28	Turci Solopri Giovanni		30
29	Alcei Illanesi	3/5	30
30	Amato Francescos	19/5	30
31	Redeghini Luisa (Julia)	3/6	30
32	Montuccoli Giovanni	2/7	30+30
33	Bertoni Paolo	1/9	30
34	Brumelle Soropina	3/9	30
35	Roberto Brumelli	5/2018	30
36	Coccoluffi Luigi	1/12	30

2019

1	1/12/2018	Paterni mi Yole	presente per delega a: ABETI SARA	30
2		Bandieri Sergio	Assente	30
3		Coccoluffi Luigi	presente in proprio	30
4		Sette Giampiero	presente per delega a: GRADELLINI LORENA	30
5		Borini Luisa	presente per delega a: SCHIATTI FRANCO	30
6		Mori Tommaso	Assente	30
7		Campari Tiziana	presente in proprio	30
8		(Tonelli) Tapiavini Diana	presente in proprio	30

Levob. Danolup



9	Grodelletti Lorena	presente in proprio	30
10	Anno Karip Hauwa	presente per delega a: GRADELLINI LORENA	30
11	Alide Beltrami	presente per delega a: VALENTI ANDREA	30
12	Donatella Temelli	presente per delega a: GHIDONI PIETRO	30
13	Rossante Antonietta	Assente	30
14	Ghidoni Pietro	presente in proprio	30
15	Giuliani Karip	presente per delega a: GHIDONI PIETRO	20
16	Monica Canepari	Assente	30
17	Toruffi Edo	Assente	30
18	Roberto Brunehi	presente per delega a: SCHIATTI FRANCO	30
19	Uliano Florini	presente per delega a: CODOLUPPI LUIGI	30
20	Giustini Consolida	presente in proprio	30
21	Schiatti Franco	presente in proprio	30
22	Abeti Sara	presente in proprio	30
23	Valenti Andrea	presente in proprio	30
24	Paterlini Silvio	Assente	30
25	Sassi Angela (Corradini Lidia)	presente per delega a: GHIDONI PIETRO	40
26	Luppi Carlo	presente in proprio	30
27	Monica Ruozi	presente in proprio	40
28	Gierrieri Eros	presente per delega a: SCHIATTI FRANCO	30
29	Soregna Brunella	Assente	30
30	Luppi Luigi (e Elena)	presente in proprio	60
31	Luppi Elena	presente in proprio	-
32	Corradini Lidia	presente in proprio	-

(MA 2)



33	Pauloli Enrico	presente in proprio	
34	Salvarani Paolo	Assente	
35	Salvarani Pierino	(deceduto)	
36	Teresa Tionini	Assente	
37	Turei Sologno Giovanni	presente per delega a:	CODELUPPI LUIGI
38	Mantuccioli Giovanni	presente per delega a:	VALENTI ANDREA
39	Davide Reaeri	presente per delega a:	ABETI SARA 26/6
40	Gulipanti (Cecylhieri Luise)	Assente	"
41	Barolati Frances	presente per delega a:	ABETI SARA 9/9
42	Barolati Martina	presente per delega a:	VALENTI ANDREA 9/9

2020

1	Moriconi Elena	15/4/19
2	Ucciani Marina	13/12
3	Potterini Silvio	14/12
4	Anna Maria Mauri	(Alex)
5	Rossini Emma	
6	Lorenzi Ferdinando	(Filippo Annadei)
7	Tiziana Campari	(Filippo Annadei)
8	Alide Beltrami	(Ludovico)
9	Setti Gianfranco	(Ludovico)
10	Code Luppi Luigi	
11	Luppi Luigi	

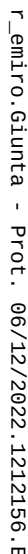
Giustina Candia

Allegato "B4" all'atto
Repertorio n. 13007
Raccolta n. 2726

STATUTO
ASSOCIAZIONE ANFFAS CORREGGIO ONLUS
ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI

Giuseppe Claudio

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "REPERTORI SANI" at the top and "CORREGGIO" at the bottom, with some illegible text in the center.



Art. 22 - NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE

STATUTO
ASSOCIAZIONE ANFFAS CORREGGIO ONLUS
ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI

Articolo 1 - COSTITUZIONE

È istituita "l'Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali ANFFAS CORREGGIO ONLUS". In breve, denominabile anche "ANFFAS CORREGGIO ONLUS".

L'associazione ha l'obbligo di utilizzare tale denominazione in qualsiasi rapporto con terzi.

L'Associazione in forza dell'iscrizione al registro delle Organizzazioni di volontariato aggiunge alla propria denominazione e in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo ODV o la locuzione "Organizzazione di volontariato".

L'associazione è un Ente giuridicamente autonomo parte dell'unitaria struttura ANFFAS ONLUS come determinato nell'atto costitutivo e nello Statuto dell'ANFFAS ONLUS, Ente con personalità giuridica giusto DPR 18.12.1964 n°1542, così come modificato in data 25-26 novembre 2000, depositato al n.8177/1830 degli atti del repertorio presso il Notaio Susanna Operamolla ed iscritto in data 16 maggio 2001 nel registro delle persone giuridiche con autorizzazione della Prefettura di Roma protocollo n. 266/76/2001 set.1AURPG ufficio Regionale del Pubblico Registro.

Articolo 2 - SEDE

L'associazione ha sede in CORREGGIO (RE).

La sede legale può essere trasferita in altro comune solo con una delibera dell'assemblea straordinaria del Soci, e ciò comporterà modifica dell'attuale statuto; Il Consiglio Direttivo, può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali, senza che ciò comporti la modifica dello statuto; i Soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

Articolo 3 - FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e svolge in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni,



STATUTO
ASSOCIAZIONE ANFFAS CORREGGIO ONLUS
ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI

L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. m) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 112/2017;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle

infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

STATUTO
ASSOCIAZIONE ANFFAS CORREGGIO ONLUS
ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVE E RELAZIONALI

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Conformemente a quanto previsto dall'ultimo articolo del presente statuto, fino alla vigenza della disciplina sulle Onlus, le attività secondarie e strumentali potranno svolgersi solo se connesse alle attività principali.

L'associazione opera prevalentemente sulla base dell'attività di volontariato dei propri associati persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel campo dell'assistenza sociale e sociosanitaria, della promozione e sollecitazione della ricerca scientifica, della beneficenza, della tutela dei diritti civili a favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e relazionale ed alle loro famiglie affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

L'Associazione persegue il proprio scopo, nell'ambito del riconoscimento di essere parte dell'unitaria struttura ANFFAS e di essere Socio dell'ANFFAS Nazionale, anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:

- a) stabilire e mantenere i rapporti con gli Organi Politici ed Amministrativi locali e con i Centri pubblici e privati operanti nel



STATUTO
ASSOCIAZIONE ANFFAS CORREGGIO ONLUS
ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI

settore della disabilità;

- b) promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito amministrativo giudiziario e extra giudiziario a tutela della categoria e/o dei singoli disabili ed alle loro famiglie.
- c) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione e la riabilitazione sulla disabilità intellettiva e relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione di carattere sanitario e sociale ed operando per ridurre l'Handicap;
- d) promuovere l'integrazione scolastica, la qualificazione e l'inserimento nel mondo del lavoro dei disabili intellettivi e relazionali;
- e) qualificare e formare operatori e in ogni ordine e grado il proprio personale
- f) promuovere, costituire ed amministrare strutture riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni dei disabili intellettivi e relazionali e delle loro famiglie, favorendo la consapevolezza di un problema sociale, non privato;
- g) promuovere, costituire, organismi editoriali per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano la disabilità intellettiva e relazionale;

assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela, per i singoli e per la categoria, dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che per la loro particolare disabilità, intellettiva e relazionale, anormalità su base organica del comportamento e del carattere, non possono rappresentarsi.

3.1 - OBBLIGHI CONNESSI ALL 'APPARTENENZA ALL 'ANFFAS NAZIONALE

Le attività di cui all'Art. 3 vengono esercitate in coerenza con le indicazioni fornite dall'ANFFAS Nazionale rispetto a cui l'Associazione

STATUTO
ASSOCIAZIONE ANFFAS CORREGGIO ONLUS
ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVE E RELAZIONALI

riconosce la preminenza nella determinazione delle modalità di attuazione degli scopi associativi.

L'esercizio dell'attività deve essere effettuato attraverso l'utilizzazione del marchio ANFFAS, così come disposto dall' Art. 4 dello statuto dell'ANFFAS Nazionale, registrato il 22.2.2000 presso l'ufficio Italiano Brevetti e Marchi contraddistinto al n°. RM2000C001040.

Ai fini dell'utilizzo del marchio, nella piena e discrezionale disponibilità dell'ANFFAS Nazionale, dovrà essere sottoscritto apposito accordo vincolante con la stessa ANFFAS Nazionale.

L'ANFFAS locale è obbligata ad:

- adottare uno schema tipo di bilancio predisposto dall'ANFFAS Nazionale;
- certificare il bilancio nell'eventualità che il totale delle entrate annue superi la somma di un miliardo di lire, pari a EURO 516.457, somma da rivalutarsi in base agli indici di svalutazione della moneta, fermo restante quanto previsto dall'articolo 16 bis del presente statuto
- adottare uno schema tipo della carta dei servizi predisposta dall'ANFFAS comprensiva dei livelli minimi di qualità;
- inquadrare il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i Servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL Anffas.

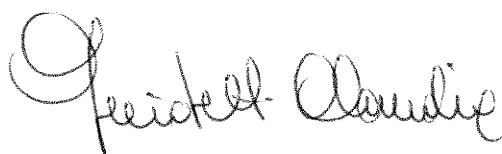
L'ANFFAS locale si obbliga ad aderire all'organismo Regionale dei Soci dell'ANFFAS Nazionale, come previsto dall'art. 19 dello Statuto dell'Anffas Nazionale, della propria Regione di riferimento.

L'ANFFAS locale si obbliga, nell'eventualità istituisca o controlli uno o più Autonomi Enti di gestione per l'esercizio delle proprie attività istituzionali, ad allegare ogni anno al proprio bilancio anche quello /i dell'Ente/i di gestione così da garantire, nei termini previsti dallo Statuto dell'ANFFAS Nazionale, l'esercizio delle facoltà ivi previste.

Articolo 4 - RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità



STATUTO
ASSOCIAZIONE ANFFAS CORREGGIO ONLUS
ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI

civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:

- quote sociali
- 8ontribute dei Soci
- 8ontribute di 8ontrib
- contributi dello Stato e/o delle Regioni, di enti o di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- 8ontribute di organismi Internazionali
- lasciti e donazioni
- rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali
- qualsiasi altra entrata derivante dalle attività istituzionali e connesse marginali, nei limiti di cui al D.Lgs. 460/97.

I versamenti associativi sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare per le proprie attività istituzionali esclusivamente il marchio che le verrà fornito dall'ANFFAS

STATUTO
ASSOCIAZIONE ANFFAS CORREGGIO ONLUS
ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI

Nazionale nei modi e termini determinati dalla stessa per la promozione e identificazione delle proprie attività

Titolo Secondo: Soci

Articolo 5 - SOCI

I Soci, che devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, si distinguono in:

Ordinari:

sono i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado ed i tutori, curatori o affilianti di disabili intellettivi e relazionali, verso cui l'attività dell'Associazione è rivolta, in numero non superiore a tre per ogni disabile.

La qualifica di Socio Ordinario non viene meno con il decesso del disabile.

amici:

Sono le persone che prendono parte e collaborano alla vita dell'Associazione da almeno un anno

L'attività istituzionale del Socio è svolta in base al principio della solidarietà sociale.

Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, il Codice Etico di Anffas Nazionale e di autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi, anche all'interno della complessiva rete associativa e degli Enti ad essa aderenti; a tal fine l'informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali, da rendere contestualmente alla raccolta dei dati di chi formula domanda di ammissione, deve contenere anche l'informazione relativa alla comunicazione dei dati ad Anffas Nazionale e nell'inserimento della Anagrafica Unificata di Anffas, ai sensi della lett. e) del ridetto articolo 13.

Il Consiglio Direttivo entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.

La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della tessera associativa da parte dell'ampresso; contestualmente al pagamento l'ampresso è iscritto nel libro associati,

Giustella Olandi



STATUTO **ASSOCIAZIONE ANFFAS CORREGGIO ONLUS**

ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI

La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comunicata con motivazione all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come associato, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei Probiviri, eletto dall'assemblea degli associati

Tutti i Soci Ordinari ed Amici, sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale deliberata dall'Assemblea, da versarsi con le modalità previste dal Consiglio Direttivo.

Il diritto di voto all'Assemblea spetta a tutti i Soci Ordinari ed Amici, in regola con il pagamento della quota associativa.

I Soci hanno il diritto di partecipare alle attività dell'Associazione con piena parità e non è ammessa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

I Soci hanno il diritto ad eleggere gli Organi amministrativi dell'Associazione e ad essere informati sulle attività della stessa.

I Soci sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni eventualmente adottati

dei competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie.

Ad ogni Socio all'atto dell'iscrizione dovrà essere consegnata una tessera sociale su modello unificato predisposto dall'Anffas Nazionale.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito, resta pertanto escluso ogni forma di remunerazione, anche a chi ricopre cariche associative.

STATUTO **ASSOCIAZIONE ANFFAS CORREGGIO ONLUS**

ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI

Articolo 6 - CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO

L'appartenenza all'Associazione cessa:

- a) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo
- b) per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio direttivo, con quorum deliberativo dei due terzi dei consiglieri in carica, per i seguenti casi:

-in caso di morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi dell'anno in corso

-in caso di gravi comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali e materiali gravi all'Associazione stessa o per grave inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto, e degli eventuali regolamenti e per gravi e comprovati motivi.

Il provvedimento di esclusione deve essere sottoposto a ratifica da parte dell'Assemblea nella prima riunione utile.

Titolo Terzo: Organi Sociali

Articolo 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione realizza il conseguimento dei suoi scopi attraverso l'azione dei suoi Organi impegnati all'attuazione e al rispetto del presente Statuto, nell'ambito dei programmi approvati dall'assemblea.

Francesco Claudio



STATUTO
ASSOCIAZIONE ANFFAS CORREGGIO ONLUS
ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci
- 2) il Consiglio Direttivo
- 3) il Presidente
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti
- 5) l'organo monocratico di revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
- 6) il Collegio dei Probiviri

Articolo 7 bis - CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali sono riservate ai Soci a titolo gratuito con l'eccezione della carica di Revisore dei Conti e di Proboviro alle quali possono accedere anche non Soci. L'eleggibilità alle cariche sociali, la presentazione delle candidature, le incompatibilità, le modalità e i limiti delle sostituzioni sono disciplinate dal Regolamento Applicativo. Resta escluso ogni forma di renumerazione.

Il mandato di ogni carica elettiva presente negli Organi statutari, senza eccezioni di sorta, dura un quadriennio; viene esercitato nell'osservanza dello Statuto e del Regolamento e nel rispetto dell'art. 2391 cc.

Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei probiviri dichiarano la decadenza del componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive.

Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione, o la valutazione di persone, che si svolgono a scrutinio segreto.

Articolo 8 - ASSEMBLEE - CONVOCAZIONI

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee hanno luogo nella sede dell'Associazione o in altro luogo secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

STATUTO
ASSOCIAZIONE ANFFAS CORREGGIO ONLUS
ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno entro il 30 aprile, o in funzione di quanto previsto dalle leggi al momento vigenti, dell'anno successivo a quello di competenza per l'approvazione del rendiconto ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di competenza per l'approvazione del bilancio preventivo.

Le assemblee sono convocate, in ogni caso qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei Soci o quando lo richieda almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

La convocazione, con il relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale effettuato a mezzo lettera o con altro mezzo idoneo legalmente valido, (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 20 giorni prima dell'assemblea. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

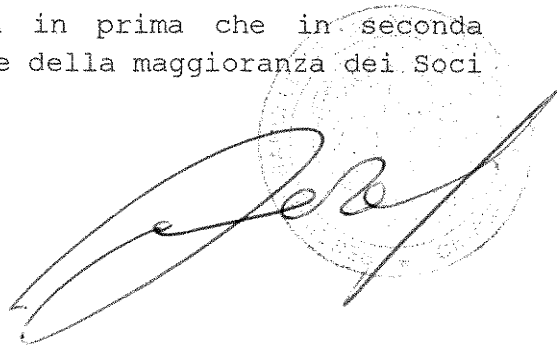
Articolo 9 - ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI.

L'Assemblea della Associazione è costituita dai Soci iscritti almeno da due mesi prima della data della riunione e in regola con il versamento della quota sociale. Ogni Socio può intervenire all'Assemblea con non più di tre deleghe.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci intervenuti e rappresentati.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei Soci e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci intervenuti e rappresentati.

Le Assemblee ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei Soci intervenuti e rappresentati.



STATUTO
ASSOCIAZIONE ANFFAS CÔRREGGIO ONLUS
ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVE E RELAZIONALI

Per le delibere di cui ai punti a) e b) del successivo art. 10, è necessaria la maggioranza di 2/3 (due terzi dei voti dei Soci presenti e rappresentati)

Articolo 10 - ASSEMBLEE: POTERI

L'assemblea ordinaria:

- 1) elegge e revoca il Presidente dell'Associazione;
- 2) definisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo entro i limiti previsti all'art. 11;
- 3) elegge e revoca i membri del Consiglio direttivo;
- 4) delibera sul programma di attività dell'Associazione e sui regolamenti;
- 5) approva, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, il rendiconto ed il bilancio di esercizio sulla base degli schemi predisposti dall'ANFFAS Nazionale;
- 5 bis) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi Sociali e promuove azione responsabilità nei loro confronti;
- 6) elegge e revoca il Collegio dei Revisori dei Conti, che dovrà essere di 3 membri di cui di norma uno iscritto all'albo dei Revisori dei Conti o ad albi equipollenti; elegge inoltre i due membri supplenti quando le leggi vigenti lo richiedano.
- 6 bis) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quale organo monocratico al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 16bis del presente statuto;
- 7) elegge e revoca il Collegio dei Probiviri, che dovrà essere di 3 membri;
- 8) stabilisce l'importo annuale delle quote associative sulla base di quanto stabilito nel bilancio preventivo;
- 9) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria;
- 10) elegge il rappresentante dei Soci all'Assemblea dell'Associazione Anffas Nazionale con le modalità definite nel regolamento;
- 11) delibera obbligatoriamente l'adozione della Carta dei Servizi comprensivi dei livelli minimi di qualità in conformità dello schema predisposto dall'ANFFAS Nazionale.

STATUTO
ASSOCIAZIONE ANFFAS CORREGGIO ONLUS
ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche statutarie
- b) delibera sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale secondo quanto previsto al successivo art.18.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in loro mancanza l'Assemblea è presieduta da uno dei Soci, su designazione della maggioranza dei Soci intervenuti e dei relativi diritti di voto.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale e tre scrutatori allorché siano previste delle votazioni. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

Articolo 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

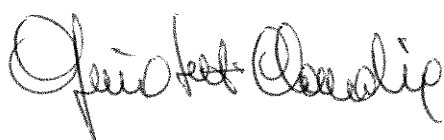
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri (comunque sempre in numero dispari), tra i quali il presidente, eletti dall'Assemblea tra i candidati dei soci

I membri eletti hanno il diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono ammessi a partecipare, anche eventualmente indicando un loro delegato, senza diritto di voto e su espressa chiamata del Consiglio Direttivo:

- 1) il Presidente dei probiviri
- 2) i coordinatori delle commissioni di lavoro
- 3) qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente.



STATUTO
ASSOCIAZIONE ANFFAS CORREGGIO ONLUS
ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVE E RELAZIONALI

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Articolo 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono Convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di

convocazione. Le convocazioni del Consiglio Direttivo saranno effettuate a mezzo lettera o altro mezzo idoneo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro) da inviarsi ai consiglieri almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione. Per casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da farsi almeno 48 ore prima della riunione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri; le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

Il Consiglio direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa che non siano della legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, a Soci o anche a terzi, determinando i limiti di tale delega.

I regolamenti interni e le loro eventuali modificazioni sono proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea e successivamente all'eventuale approvazione, comunicati ai Soci con lettera da inviarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore dello stesso.

STATUTO
ASSOCIAZIONE ANFFAS CORREGGIO ONLUS
ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI

Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve esaminare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea corredandolo di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio.

Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi e ne elegge i coordinatori. Spetta al Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti pro-tempore nei Consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione e designare i rappresentanti in altri enti o organismi i cui fini siano utili alla promozione e alla tutela degli interessi associativi.

Il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

Articolo 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE

A sostituire il Consigliere che è venuto a mancare per una qualsiasi causa, è chiamato dal Consiglio Direttivo il primo di non eletti. I membri così nominati resteranno in carica fino alla successiva Assemblea dei Soci che dovrà ratificare.

L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa per:

- 1) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto o per decadenza, norma dell'art. 7bis
- 2) scadenza del mandato
- 3) decesso
- 4) esclusione, deliberata dai due terzi dei consiglieri con diritto di voto, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello statuto e per altri gravi e comprovati motivi comunque riferibili a fattispecie come danno sociale.

Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al Consigliere di ricorrere all'Assemblea ordinaria.

Giuseppe Claudio

[Firma]

STATUTO
ASSOCIAZIONE ANFFAS CORREGGIO ONLUS
ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVE E RELAZIONALI

Articolo 15 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo, presiede

il Consiglio Direttivo vigila perché siano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio, è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente o, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Articolo 16 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea e si compone di tre membri effettivi di cui di norma almeno uno iscritto all'Albo dei Revisori Contabili, e di due supplenti, di cui almeno uno iscritto al registro dei revisori legali, che subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo, quando le leggi vigenti lo richiedano.

Nella prima riunione dopo l'elezione deve essere eletto il Presidente.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione e può essere ricoperto anche da persone non Socie.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo. I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea.

In generale hanno il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Associazione verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità del rendiconto annuale.

I Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, esprimendo voto consultivo.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117,

STATUTO
ASSOCIAZIONE ANFFAS CORREGGIO ONLUS
ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI

nelle parti già applicabili prima dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore.

ART. 16.bis) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata

dal Collegio di cui all'articolo 16 del presente statuto se tutti i suoi componenti sono iscritti al registro dei revisori legali.

Se i componenti del Collegio di cui al precedente articolo non sono iscritti tutti al registro dei revisori legali sarà esercitata da un organo monocratico, con una persona iscritta al registro dei revisori legali nominata dall'Assemblea.

Articolo 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri; il collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri verifica la conformità allo statuto ed alle finalità associative delle delibere e degli atti del Consiglio Direttivo e di tutti quegli organismi funzionali alla vita dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri decide definitivamente sui casi di rigetto di ammissione ad associato da parte del Consiglio Direttivo.

Il Collegio altresì ha il compito di comporre o decidere, su richiesta delle parti, eventuali controversie tra gli organi dell'Associazione e/o tra i Soci stessi.

Giuseppe Landi

[Firma]

STATUTO
ASSOCIAZIONE ANFFAS CORREGGIO ONLUS
ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVE E RELAZIONALI

Titolo Quarto: Norme Amministrative

Articolo 18 - BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse marginali. In conformità alla normativa vigente all'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed

avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale comunque denominati durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o siano effettuate a favore di Anffas Onlus o di altri Enti a marchio Anffas promossi dall'Associazione stessa o di altro soggetto giuridico avente forma di ONLUS parte dell'unitaria struttura Anffas Onlus.

Articolo 19 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è stabilita sino al 31 dicembre 2100 (duemilacenti). Essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 20 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria; l'avviso dell'Assemblea straordinaria riunita per lo scioglimento dell'Associazione deve essere inviato con almeno 60 giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazione.

L'Assemblea è riunita validamente quando siano presenti almeno tre quarti dei Soci; la delibera di scioglimento si intende approvata solo se votata col voto favorevole dei tre quarti degli associati

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti all'ANFFAS Nazionale ONLUS, sentito il parere dell'Autorità di Controllo di cui all'Art. 3 comma 189 e successivi della L. 662/96 salvo diverse destinazioni imposte dalla legge.

STATUTO
ASSOCIAZIONE ANFFAS CORREGGIO ONLUS
ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI

Articolo 21 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto o altrimenti stabilito si rinvia alle leggi vigenti in materia di Enti Associativi con o senza personalità giuridica e di ONLUS.

Articolo 22 - EFFICACIA DELLO STATUTO E NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE

Il presente statuto entra da subito in vigore, ad eccezione di quanto attiene specificatamente all'iscrizione nel registro unico del terzo settore dell'Associazione

Alla data d'iscrizione dell'Associazione nel registro unico nazionale degli enti di terzo settore, il presente statuto cessa la sua efficacia e viene

integralmente sostituito dal nuovo testo statutario, che intanto l'Assemblea dell'Associazione approverà.

Anche dopo l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore e conseguente entrata in vigore del nuovo testo statutario si continuerà a seguire la disciplina delle Onlus, per quanto compatibile, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti alle Onlus.

Giuseppe Cavallini

[Signature]



Allegato "C4" all'atto
Repertorio n. 13007
Raccolta n. 2726

STATUTO DELL' "ANFFAS CORREGGIO"

ASSOCIAZIONE LOCALE DI FAMIGLIE E PERSONE CON DISABILITA'

INTELLETTIVA E DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO"

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, ATTIVITA' ASSOCIATIVA

ART. 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE

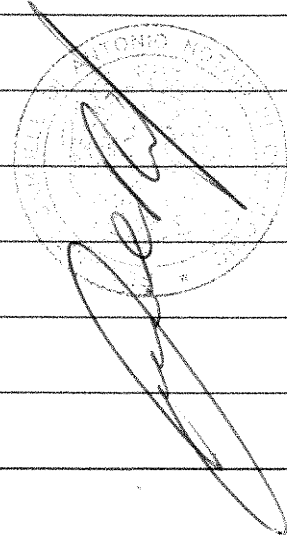
1. In data 4 febbraio 2002, con scrittura privata registrata in data 8 febbraio 2002 è stata costituita l'Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali ANFFAS Correggio Onlus".

2. All'esito della Riforma del Terzo Settore lo Statuto dell'Associazione è modificato nel presente, unitamente all'acquisizione della nuova denominazione "Anffas Correggio - Associazione Locale di Famiglie e persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo" in breve denominata "Anffas Correggio" facendo acquisire alla stessa la veste di ente del terzo settore. La denominazione estesa o quella abbreviata, "Anffas Correggio" sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

3. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, l'Associazione inserisce nella denominazione l'acronimo "ETS" o la locuzione "ente del terzo settore" o, in caso di iscrizione nella sezione associazioni di promozione sociale, l'acronimo "APS" o la locuzione "associazione di promozione sociale" ed ha l'obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.

4. L'associazione è un Ente giuridicamente autonomo facente parte della rete associativa ANFFAS.

ART. 2) SEDE



Ennio Belli - Claudio

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Correggio ed esaurisce le proprie finalità

statutarie nel territorio della regione Emilia-Romagna

2. La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'assemblea

straordinaria degli associati e ciò comporterà modifica dello Statuto.

3. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può deliberare il trasferimento della sede all'interno

dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello statuto.

4. Gli associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

5. Il Consiglio Direttivo può istituire con delibera l'istituzione di sedi secondarie, operative e/o

amministrative.

ART. 3) DURATA

1. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 4) FINALITA' ED ATTIVITA'

1. L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e persegue in via esclusiva

o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche,

solidaristiche e di utilità e promozione sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto

legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni,

2. L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di

interesse generale di seguito indicate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre

2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla

legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22

giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- interventi e prestazioni sanitarie;

- prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14

febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e



r-enti.ro. Giunta - Prot. 06/14/2022 1212156.E

successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003,

n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con

finalità educativa;

- formazione universitaria e post-universitaria;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,

incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica

del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e

al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della

povertà educativa;

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'articolo 5,

comma 1, lett. m) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori

e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 112/2017;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008,

e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale

temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o

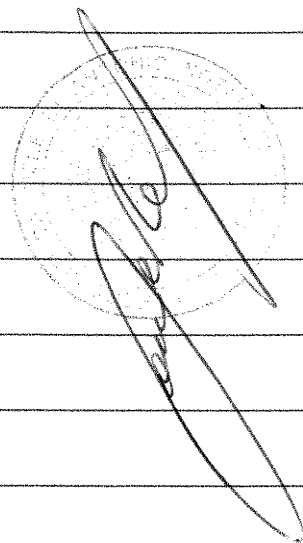
lavorativi;

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e

successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla



Giuseppe Landini



r_eni1.ro. Giunta - Prot. 06/12/2022 1212156.E

legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro,

beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale

a norma del presente articolo;

- promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della

difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei

consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente

articolo, promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse

le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di

acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.

244;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalita'

organizzata.

3. L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come

secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto

deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto

dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Conformemente a quanto previsto

dall'articolo 30 del presente statuto, fino alla vigenza della disciplina sulle Onlus le attività

secondarie e strumentali potranno svolgersi solo se connesse alle attività principali.

4. L'Associazione, nel rispetto di quanto sopra, opera nel campo della tutela dei diritti umani e

civili, sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo - ludico

motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, delle malattie rare, della formazione, della

beneficienza del tempo libero, culturale, in favore di persone svantaggiate, nonché di

persone in condizioni di fragilità, prioritariamente con disabilità intellettiva e con disturbi del

neuro sviluppo, anche derivante da malattie rare, e delle loro famiglie, associate e non,

affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile

indipendente nel rispetto della propria dignità. L'Associazione si ispira al modello della

disabilità basato sui diritti umani e sulla qualità della vita, nel rispetto dei paradigmi della

Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3

marzo 2009, n. 18.

5. In particolare, l'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a titolo indicativo e non esaustivo:

a) stabilisce e mantiene rapporti con gli organi politici ed amministrativi locali e regionali,

con centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel rispetto del ruolo

primario degli Organismi Regionali di cui all'art.22 dello Statuto di Anffas Nazionale;

b) promuove e partecipa ad iniziative, anche in ambito amministrativo e giudiziario, a

tutela e promozione delle persone con disabilità e dei loro familiari;

c) promuove e sollecita la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione

della disabilità intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivanti da

malattie rare, proponendo alle persone con disabilità e alle loro famiglie ogni utile

informazione di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere

le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;

d) promuove in tutte le sedi il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione

scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio

contesto sociale e nel mondo del lavoro attraverso la progettazione individuale;

e) promuove e concorre, anche direttamente, alla formazione, qualificazione ed

aggiornamento degli operatori sanitari, sociosanitari, sociali, dei docenti e del

personale impegnato nell'inclusione scolastica di ogni ordine e grado;

f) forma persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività di interesse

generale svolte dall'Associazione, inclusi i volontari, gli associati e chi, a vario titolo,

concorre al perseguimento degli scopi associativi;

g) promuove, costituisce, gestisce ed amministra strutture e servizi, abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi – ludico/motori, prepromozionali e pre-sportivi, centri di formazione, strutture diurne e residenziali ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra loro congiunto, anche attraverso la promozione, partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni ed alle aspettative delle persone con disabilità intellettiva e con disturbi del neurosviluppo e delle loro famiglie favorendo la consapevolezza che la disabilità è un problema sociale e non privato;

h) promuove, costituisce, amministra organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti la disabilità;

i) assume, in ogni sede, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che per la loro particolare disabilità intellettiva o i loro disturbi del neurosviluppo hanno necessità di sostegno, anche ad altissima intensità, per autorappresentarsi o non possono da soli autorappresentarsi, pur nel rispetto della loro autodeterminazione.

6. Unicamente per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni, giuridiche, contrattuali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, pure tramite donazioni, anche modali.

ART. 5) ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini

dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale.

2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

3. In ogni caso si considerano distribuzione indiretta di utili le circostanze previste dall'articolo 8 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 6) OBBLIGHI INERENTI all'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

1. L'attività associativa è svolta in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'articolo 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA ANFFAS

ART. 7) ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA DI ANFFAS NAZIONALE

1. Le attività di cui all'articolo 4 sono esercitate in coerenza con l'appartenenza alla rete di Anffas Nazionale.

2. L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, esercitando gli interventi di politica associativa di livello regionale, fermi restando per quelli sovraregionali la titolarità di Anffas Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.

3. L'Associazione utilizza per le proprie attività, la loro promozione ed identificazione, il marchio

Anffas, registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, così come fornito dall'Anffas

Nazionale nei modi e nei termini destinati dalla stessa e così come disposto dall'articolo 6

dello Statuto di Anffas Nazionale. Nell'eventualità di esclusione o di recesso da ente

aderente ad Anffas Nazionale il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa

automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o indicativo.

4. L'Associazione opera nel rispetto dello Statuto, del Codice Etico, del Codice di Qualità e di

Autocontrollo dei regolamenti e delle deliberazioni assembleari dell'Anffas Nazionale,

nonché, a garanzia dell'appartenenza alla rete associativa di Anffas e connessi standard di

qualità:

a) esplica la propria attività, nel rispetto delle linee associative dettate da Anffas

Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune;

b) si uniforma al Codice di Qualità e Autocontrollo adottato da Anffas Nazionale;

c) redige il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto

da Anffas Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;

d) redige il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto

sociale ove richiesta, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Nazionale e/o

rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;

e) devolve, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad Anffas Nazionale o ad uno

o più dei diversi Enti facenti parte della rete Anffas, nel rispetto delle normative

inerenti la specifica forma giuridica;

f) fornisce espressamente all'atto di richiesta di adesione il consenso al trattamento dei

dati identificativi dell'Associazione e personali, comuni e particolari, da utilizzarsi ai

vari livelli della rete associativa, ivi compresi i dati dei propri associati, volontari,

collaboratori, anche attraverso il sistema informatico di Anagrafica Unificata di Anffas

Nazionale, aggiornandolo costantemente;

g) inquadra il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i servizi

convenzionati o accreditati e secondo il CCNL di Anffas Nazionale o altro dalla stessa

indicato;

h) versa annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei

termini definiti dalla Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale;

i) rispetta, qualora tratti dati personali di persone fisiche per conto di Anffas Nazionale

o dalla stessa trasmessi per le finalità della rete associativa (che sia quindi Titolare

del trattamento), a rispettare l'art. 28 – "Responsabile del trattamento" del Reg. (UE)

2016/679.

5. L'Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi enti, quali fondazioni,

cooperative sociali, consorzi, associazioni sportive, etc. e/o parteciparvi, anche al fine di

provvedere alla gestione dei servizi utili per il perseguimento delle proprie finalità e lo

svolgimento delle proprie attività di interesse generale.

ASSOCIATI E VOLONTARI

ART. 8) ASSOCIATI E LORO MODALITA' DI AMMISSIONE

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni

economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

2. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che, avendo i requisiti di cui al

successivo punto 3, condividono le sue finalità ed intendono contribuire al loro

raggiungimento, impegnandosi direttamente.

3. Le persone fisiche possono essere associate se hanno compiuto i 18 anni e se, anche

alternativamente sono:

a) persone con disabilità;

b) genitori, familiari, coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado,

tutori, curatori, amministratori di sostegno, affilianti di persone con disabilità

intellettiva e con disturbi del neurosviluppo o persone legate con loro da un rapporto

civile previsto dalla legge 20 maggio 2016, n 76; la qualifica di associato non viene

meno con il decesso della persona con disabilità per cui si è assunta l'iscrizione;

c) altre persone diverse da quelle di cui alle lett. a) e b), che, comunque, condividendo

le finalità associative, hanno preso parte e collaborato alla vita dell'Associazione da

almeno un anno, anche se il numero di tali associati non potrà essere pari o superiore

alla metà del numero complessivo degli associati.

4. Gli associati, impegnati a garantire con il loro apporto diretto, la realizzazione delle attività

vengono iscritti, oltre che nel libro degli associati secondo le modalità del successivo articolo

9, anche nel registro dei volontari e coperti da specifica polizza assicurativa.

5. Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella

quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, il Codice Etico di

Anffas Nazionale e di autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il

perseguimento dei fini associativi, anche all'interno della complessiva rete associativa e

degli Enti ad essa aderenti; a tal fine l'informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul

trattamento dei dati personali, da rendere contestualmente alla raccolta dei dati di chi

formula domanda di ammissione, deve contenere anche l'informazione relativa alla

comunicazione dei dati ad Anffas Nazionale e nell'inserimento della Anagrafica Unificata di

Anffas, ai sensi della lett. e) del ridetto articolo 13.

6. Il Consiglio Direttivo entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve

deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.

7. La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 giorni e

l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della tessera associativa da parte dell'ammesso;

contestualmente al pagamento l'ammesso è iscritto nel libro associati,

8. La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comunicata con

motivazione all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.

9. Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione

come associato, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei

Proviviri, eletto dall'assemblea degli associati.

ART. 9) DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. I nominativi, i dati anagrafici, i recapiti degli Associati e i dati delle persone con disabilità a

cui afferiscono sono registrati nel libro degli associati dell'Associazione, nonché

nell'Anagrafica Unificata della rete associativa Anffas, cui ha accesso Anffas Nazionale.

2. Ad ogni associato, successivamente all'iscrizione, deve essere consegnata una tessera

associativa, a firma del Presidente dell'Associazione e del Presidente di Anffas Nazionale,

atta a sancire l'appartenenza all'intera compagine associativa ai vari livelli, su modello

unificato predisposto da Anffas Nazionale; la tessera è da rinnovarsi a cadenza annuale.

3. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale, deliberata

dall'Assemblea degli associati e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio

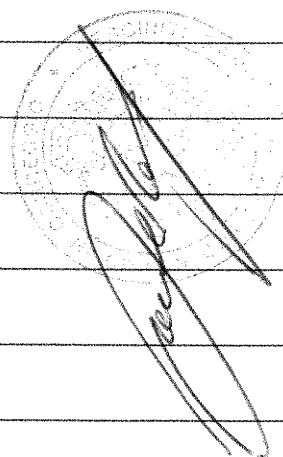
Direttivo.

4. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo

nei casi previsti dal successivo art. 10.

5. Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati

sull'attività della stessa.



President Claudio

6. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta

al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione

dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

7. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità

associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed a tutti spetta l'elettorato

attivo e passivo, salvo quanto previsto al successivo punto 8.

8. L'elettorato attivo e passivo spetta solo agli associati che, al momento della celebrazione

dell'Assemblea, sono in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso

e sono iscritti nel libro degli Associati da almeno 3 mesi.

9. Gli Associati sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, del Codice Etico

di Anffas Nazionale, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi

Associativi in conformità alle norme statutarie.

10. L'attività dell'associato è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni, di

norma, volontarie, spontanee e gratuite.

ART. 10) PERDITA DI STATUS DI ASSOCIATO

1. Lo status di associato si perde per decesso dell'Associato, per recesso dell'Associato

comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo o per esclusione.

2. L'esclusione dell'Associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo

della metà più uno degli amministratori in carica, per i seguenti motivi:

a) per morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi

nell'anno in corso;

b) per comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare

danni morali o materiali all'Associazione o per inadempienza degli obblighi assunti ai

sensi dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali regolamenti e deliberati,

nonché per gravi e comprovati motivi;

c) per mancata partecipazione a tre assemblee consecutive, senza giustificato motivo.

ART. 11) VOLONTARI

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale di volontari, associati e non, che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

2. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

4. In ogni caso, la raccolta e il trattamento dei dati personali dei volontari seguono quanto già previsto in tema di privacy negli articoli 7, 8 e 9 del presente Statuto.

5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

6. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa tramite apposito regolamento, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017. Non è mai ammesso il rimborso forfettario.

7. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:

a. l'Assemblea degli Associati;

b. il Presidente;

c. il Consiglio Direttivo;

d. il Collegio Sindacale, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma

2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

e. il Collegio dei Probiviri.

f. l'organo di revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui

all'articolo 31 comma1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 13) CARICHE RICOPERTE NEGLI ORGANI

1. Le cariche ricoperte entro gli organi dell'Associazione sono riservate agli Associati, con l'eccezione della carica di Sindaco e di Probiviro e revisore dei conti, alle quali possono accedere anche persone non associate.

2. Il mandato per le cariche, senza eccezione di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza dello statuto e dei regolamenti; i componenti degli organi associativi possono essere rieletti, senza limiti.

3. I mandati di tutti gli organi hanno identica data di inizio e di termine; laddove, in corso di mandato si dovesse procedere, per qualsiasi motivo, a sostituire un componente o a rinnovare l'intero organo, la scadenza dello stesso dovrà coincidere con la scadenza naturale degli altri componenti o organi rimasti in carica. In ogni caso dovrà essere rinnovato l'organo quando più della metà dei componenti l'organo sono stati sostituiti nel corso del mandato.

4. Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione e la valutazione di persone, che si svolgono, di norma, a scrutinio segreto se non per acclamazione.

Art. 14) ASSEMBLA DEGLI ASSOCIATI: COMPETENZE

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.



2. All'assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:

a. approvare il bilancio di esercizio, inclusa la relazione di missione e dell'attività svolta

redatta dal Consiglio Direttivo ed acquisito il parere del Collegio Sindacale, ove

esistente;

b. deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'utilizzo di eventuali avanzi e/o la

copertura di eventuali disavanzi;

c. approvare il bilancio preventivo ed il programma di attività, predisposto dal Consiglio

Direttivo, ove esistente, acquisito il parere del Collegio Sindacale e con il contributo

del gruppo locale degli autorappresentanti relativamente al solo programma di

attività;

d. eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;

e. deliberare sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo;

f. deliberare sull'eventuale corresponsione di compensi ai componenti di uno o più

organi associativi;

g. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi

dell'associazione;

h. nominare e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quale

organo monocratico al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 23 del presente

statuto;

i. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulla

promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;

j. deliberare l'entità della quota associativa per un anno o per più anni;

k. deliberare sulle linee di indirizzo politico dell'Associazione ed approvare i regolamenti

per il suo funzionamento;

l. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione associativa e su ogni altro

argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

3. All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- a. deliberare sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione;
- b. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- c. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

4. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto a partecipare e votare tutti gli associati

in regola con il pagamento della quota associativa alla data della stessa; coloro che risultano associati, ma non in regola col pagamento, possono partecipare solo come uditori.

15) ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

1. Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio provinciale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno:

- a) per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, in tempo utile per provvedere, entro il 30 giugno, al deposito del bilancio approvato presso il Registro Unico del Terzo Settore;
- b) entro il 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma associativo per l'anno veniente.

3. L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne facciano richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

4. La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale inviato per lettera, o altro mezzo idoneo legalmente valido a provare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 20 giorni prima dalla data prescelta per l'assemblea in prima convocazione.

ART. 16) ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - PARTECIPAZIONE

1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza

della metà più uno degli associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da

tenersi non prima di 24 ore dalla prima e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente

costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti e rappresentati.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, l'Assemblea straordinaria in prima

convocazione è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno due

terzi degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima di

24 ore e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita con la presenza, anche

per delega, di almeno un quarto degli associati

3. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, il

quale propone all'Assemblea la nomina di un Vicepresidente dell'Assemblea. Spetta al

Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine

delle votazioni.

4. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sia

in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza

degli associati intervenuti.

5. Le delibere comportanti lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto

favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

6. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

7. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante

delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può

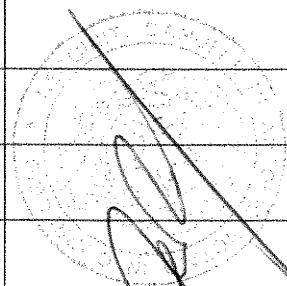
rappresentare sino ad un massimo di altri tre associati.

8. Ciascun associato può votare per non più della metà più uno dei componenti da eleggere

per ogni carica associativa.

9. La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della

votazione per la elezione delle altre cariche associative.



Pinella Claudio

10. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati.

11. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 9 (nove), incluso il Presidente.

2. Non può essere eletto come amministratore e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è deliberato dall'Assemblea degli associati.

4. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

5. I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o corrispondenza.

6. In caso di dimissioni di un componente, il Consiglio Direttivo viene cooptato con il primo dei non eletti e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive. Equivale a dimissioni anche la cessazione del componente, per qualsiasi motivo, quale persona fisica associata ad Anffas.

7. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere; le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere tra loro cumulabili.

ART. 18) CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo degli amministratori in carica.

2. Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido ad attestare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta

elettronica o quant'altro), da inviarsi agli amministratori almeno 5 giorni prima della data

fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la

riunione.

3. Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima

della riunione.

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro

luogo indicato nell'avviso di convocazione.

5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo si può partecipare, in caso di comprovati motivi, anche

attraverso sistemi audio/video ed il voto può essere espresso in via telematica. In tal caso,

il Presidente ed il segretario verbalizzante devono comunque essere presenti presso il luogo

di convocazione del Consiglio Direttivo.

6. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei

componenti in carica.

7. Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei

consiglieri presenti.

8. Nel caso di esistenza del Collegio Sindacale, possono partecipare alle riunioni del Consiglio

il Presidente del Collegio Sindacale o altro componente del medesimo organo dallo stesso

indicato, con voto consultivo; possono altresì partecipare, su espressa chiamata del

Presidente e senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Probiviri o altro componente

del medesimo organo dallo stesso indicato, i coordinatori delle commissioni di lavoro,

qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata

dal Presidente stesso.

Art. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed ha tutte le facoltà e

i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione

dell'Associazione stessa, che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo:

- a) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b) delibera sulle richieste di ammissione come associato;
- c) delibera sull'esclusione dell'associato;
- d) propone all'Assemblea l'adozione o la modificazione dei regolamenti e comunica le modifiche, una volta approvate, agli associati con idonei mezzi entro 60 giorni;
- e) ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'articolo 4;
- f) può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, agli associati, eventualmente a terzi, determinandone i limiti;
- g) può conferire procure generali o "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;
- h) propone i regolamenti interni e le loro modificazioni all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, li comunica agli associati con idonei mezzi;
- i) in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il bilancio preventivo corredato dal programma di attività ed il bilancio di esercizio corredato di relazione di missione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; alla seduta del Consiglio Direttivo che predispone il bilancio preventivo e il programma di attività partecipa il portavoce del gruppo locale degli autorappresentanti, di cui al successivo art. 24, per portare un contributo sull'programma di attività;
- j) delibera in materia di personale, assume e licenzia il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni, le mansioni e le progressioni di carriera nel rispetto

di quanto previsto e prescritto dalle norme vigenti in materia e dal CCNL di Anffas

Nazionale o da altro dalla stessa indicato;

k) può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo

di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima;

l) nomina i coordinatori delle commissioni di lavoro;

m) nomina i rappresentanti -pro-tempore- nei consigli di amministrazione, nei comitati

di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione, nonché

designa i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione

ed alla tutela degli interessi associativi;

n) redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la

valutazione di impatto sociale, ove richiesta;

3. Il Segretario, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, cura l'attività amministrativa

dell'associazione e tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo,

registro degli associati).

4. Il Tesoriere, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, nonché dei consulenti, ha cura che

la contabilità sia aggiornata, la relativa documentazione sia conservata, i registri contabili

siano tenuti correttamente e sovrintende agli incassi ed ai pagamenti dell'associazione in

conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto

di quanto previsto dal presente statuto.

ART. 20) PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione:

a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione;

b) ha il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché

quello di firmare nel nome dell'Associazione;

c) guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo.

d) convoca, fissando l'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo e lo presiede;

e) presiede l'Assemblea;

f) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;

g) vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione

alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;

h) è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio;

i) assume tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi all'Associazione che è

datore di lavoro;

j) gestisce, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo,

al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria

amministrazione dell'Associazione;

k) in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria

amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio

Direttivo per la ratifica del suo operato;

l) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi, sorveglia il buon andamento

amministrativo dell'Associazione;

m) verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, del Codice Etico, nonché del

Codice di Qualità e di Autocontrollo, con particolare riguardo al rispetto delle linee di

politica associativa.

2. I poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e
circostanziata delibera del Consiglio Direttivo ad altro componente del Consiglio Direttivo o
a terzi.

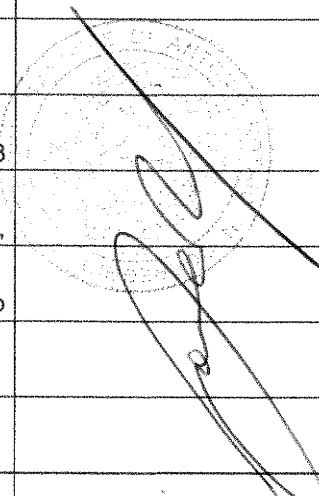
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al
Vicepresidente. La firma del Vicepresidente attesta l'assenza o l'impedimento del

Presidente.

4. In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vicepresidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vicepresidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.

ART. 21) COLLEGIO SINDACALE

1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea elegge, contestualmente all' elezione del Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale che si compone di tre membri, di cui almeno uno revisore legale iscritto all'abo dei revisori contabili.
2. I membri eleggono, al loro interno, un Presidente.
3. In caso di dimissioni o del venir meno per qualsiasi altro motivo di un componente, nel Collegio Sindacale viene cooptato il primo dei non eletti in possesso dei requisiti corrispondenti al componente sostituito e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'originario mandato. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive. Equivale a dimissioni anche la cessazione, per qualsiasi motivo, del componente quale persona fisica associata ad un ente aderente ad Anffas.
4. L'incarico di sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 23, e può essere ricoperto anche da persone non associate ad Anffas.
5. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.
6. I sindaci partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea.



Giuseppe Dandino

7. Il Collegio dei Sindaci ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo, 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il Collegio Sindacale, ove tutti i componenti ne abbiano i prescritti requisiti, può esercitare la revisione legale dei conti. Il Collegio Sindacale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio, l'assenza di scopo di lucro e la non distribuzione di utili, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

8. Il Collegio Sindacale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con il suo Presidente o suo delegato, individuato dallo stesso tra gli altri componenti del Collegio, esprimendo voto consultivo sulle materie di propria pertinenza con l'obbligo di verbalizzazione dello stesso.

9. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 22) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri, tra persone di provata moralità e adeguata capacità professionale.

2. Il Collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente,

3. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sul ricorso scritto e motivato avverso la delibera di

esclusione dall'Associazione da parte del Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 10 del

presente statuto, e decide definitivamente sui casi di rigetto di ammissione ad associato da

parte del Consiglio Direttivo.

4. Il Collegio dei Probiviri definisce, con valore di arbitrato, eventuali vertenze tra gli organi

dell'Associazione ed i loro componenti, tra detti organi e gli associati.

5. Il Collegio dei Probiviri può irrogare le seguenti sanzioni:

- il richiamo scritto;

- la diffida;

- la censura;

- il pronunciamento definitivo ed irrevocabile sull'esclusione da associato.

6. Per la durata in carica, la rieleggibilità e la sostituzione dei componenti valgono le norme

dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.

ART. 23) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3

luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale di cui

all'articolo 21 del presente statuto se tutti i suoi componenti sono iscritti all'albo dei revisori

legali dei conti.

2. Se i componenti del Collegio Sindacale di cui al precedente articolo 21 non sono iscritti tutti

all'Albo dei Revisori legali dei Conti, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un organo

monocratico, con una persona iscritta all'Albo dei revisori contabili nominata dall'Assemblea.

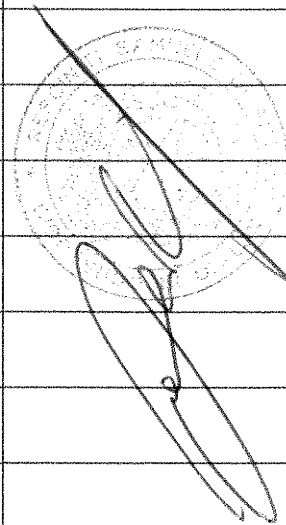
GRUPPO LOCALE DEGLI AUTORAPPRESENTANTI

ART. 24) GRUPPO LOCALE DEGLI AUTORAPPRESENTANTI

1. L'Associazione riconosce e promuove a tutti i livelli il diritto delle persone con disabilità ad

autodeterminarsi ed autorappresentarsi nella misura massima possibile, in coerenza con la

Dichiarazione di Roma del 15 maggio 2015 sul sostegno alla presa di decisioni, impegnando



Handwritten signature: Claudio Pirelli



r_embiro. Giunta - Prot. 06/12/2022.1212156.E

l'intera compagine associativa a fornire adeguati sostegni e forme di consultazione per garantire il pieno esercizio di tale diritto.

2. Tutte le persone con disabilità afferenti all'Associazione, in quanto associate, volontarie, fruitrici di servizi o partecipanti alle attività associative possono partecipare al gruppo locale di autorappresentanza che ha il compito di discutere e di confrontarsi, secondo le regole fissate dalla medesima, sui temi inerenti le attività delle persone con disabilità nell'Associazione, nonché le politiche del territorio e dell'Associazione sui temi della disabilità.

3. Il Gruppo locale di autorappresentanza nomina un proprio rappresentante dentro il gruppo regionale degli autorappresentanti, previsto dall'articolo 24 dello statuto di Anffas Nazionale.

4. Le regole e modalità di funzionamento del gruppo sono definite autonomamente dallo stesso.

5. Il Portavoce del gruppo locale di autorappresentanza, o suo delegato, è invitato a partecipare al Consiglio Direttivo per fornire un contributo sul programma di attività che deve essere portato all'approvazione dell'Assemblea, unitamente al bilancio preventivo.

6. Parimenti, su richiesta del gruppo locale di autorappresentanza o degli Organi Associativi, possono tenersi incontri periodici con il Presidente dell'Associazione e il Consiglio Direttivo per confrontarsi e coordinare le reciproche attività ed iniziative.

NORME AMMINISTRATIVE

Art. 25) RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili. Il patrimonio utile ai fini della personalità giuridica è quello risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato che comunque non può essere inferiore al limite previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:

- quote associative;
- contributi degli enti associati;
- contributi e finanziamenti di privati;
- contributi e finanziamenti dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche, private e del Terzo Settore anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi e finanziamenti di organismi europei ed internazionali;
- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
- rimborsi, corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzionamento o accreditamento, e non solo, per l'esercizio delle attività associative;
- proventi da raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;
- ogni altra entrata finalizzata alle attività associative.

3. I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.

4. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

ART. 26) BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Associazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato

Preoblet-Claudio



r_eni.ro. Giunta - Prot. 06/12/2022. 1212156.E

patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri

dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento

economico e gestionale dell'Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità

statutarie e che documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui

all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. Il Consiglio Direttivo in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria deve predisporre il

bilancio di esercizio, da sottoporre, previo il parere favorevole del Collegio dei Sindaci,

all'approvazione dell'Assemblea, corredato della relazione dell'attività svolta.

Art. 27) LIBRI SOCIALI

1. Oltre agli altri libri obbligatori, l'Associazione deve tenere:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere

trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale;

e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri;

f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi sociali.

2. Tali libri devono essere presenti, conservati e costantemente aggiornati presso la sede

legale dell'Associazione, con la sola eccezione del libro del Collegio sindacale e/o

dell'Organo di Revisione, ove collegiale, che può essere gestito e conservato a cura del

Presidente del relativo Organo previa apposita dichiarazione da depositare agli atti

dell'Associazione stessa.

3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui sopra, secondo le modalità previste

dall'art. 9 del presente statuto.

ART. 28) AFFIANCAMENTO DI PERSONA DESIGNATA DA ANFFAS NAZIONALE

1. In caso di persistente situazione di inattività o di inadempimento degli organi, nonché di

ingovernabilità dell'Associazione, il Presidente e/o i componenti del Consiglio Direttivo, del

Collegio dei Sindaci o del Collegio dei Probiviri possono proporre all'Assemblea degli

associati che si deliberi la richiesta ad Anffas Nazionale, di designazione di un "Tutor" ovvero

una persona di comprovata esperienza delle dinamiche associative che, accettando la

designazione, affianchi il Presidente dell'Associazione e gli organi associativi, per un periodo

non superiore ad un anno, nel ristabilire le corrette condizioni di gestione associativa, fatti

salvi i provvedimenti che in ogni caso risultano di competenza del Collegio dei Sindaci e del

Collegio dei Probiviri.

2. Anffas Nazionale, con la designazione del Tutor, non assumerà responsabilità per gli atti

compiuti dalla persona designata.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 29) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci secondo

quanto previsto all'art. 16.

2. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non

soci, determinandone gli eventuali compensi.

3. Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio residuo che risulterà dalla

liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto

legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad ANFFAS Nazionale o ad altro ente appartenente alla sua

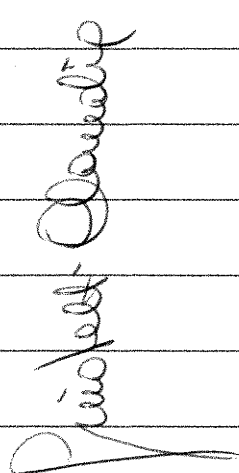
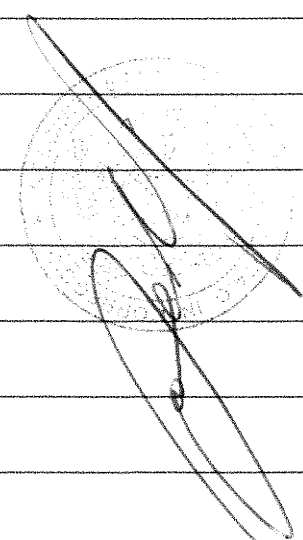
rete associativa, salvo diversa destinazione imposta dalla legge

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 30) ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. L'Associazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la stessa

è iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.





r_emi.ro. Giunta - Prot. 06/12/2022.1212156.E

2. Fino a tale data l'Associazione rimane disciplinata secondo le previgenti norme statutarie e regolamentari, mentre gli organi associativi saranno tutti rieletti dalla prima Assemblea utile successiva all'iscrizione.

3. Anche dopo l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore si seguirà la disciplina delle Onlus, per quanto compatibile, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus.

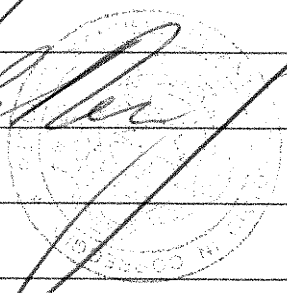
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31) NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Operella Claudio

Operella Claudio





Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(Art.23, comma 3, D.lgs. 7 marzo 2005 n.82 - Art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89).

Certifico, io sottoscritto dr. Samuele Resciniti, Notaio in Correggio, iscritto al Collegio Notarile di Reggio Emilia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 4 dicembre 2023, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia composta di numero cinquantotto facciate, oltre la presente, e contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale cartaceo-analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'Art. 22, comma 6, D.lgs. 7 marzo 2005, n.82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico pertanto "esonera dalla produzione e dall'esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge".